

Allegato "A" all'atto n.13.034 della Raccolta del Notaio Roberto BRACCIO di Brindisi.

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

"NUOVA CARBINIA S.R.L. "

Art. 1 Soci

1.1 La Società è denominata "NUOVA CARBINIA S.R.L."

Il Comune di Carovigno è socio unico della società; pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod.civ.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista.

1.2 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Carovigno negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 cod.civ.

Art. 2 Sede

La società ha sede sociale in Carovigno, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e del/i sindaco/i, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Art. 5 Oggetto sociale

5.1 La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la produzione dei seguenti servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi:

1. gestione della refezione scolastica;
2. gestione dei parcheggi comunali a pagamento;
3. servizi di linea ed a domanda per il trasporto terrestre di passeggeri;
4. i servizi di disinfestazione e disinfezione;

b) l'autoproduzione dei servizi strumentali di seguito elencati:

1. manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
2. pulizia degli immobili comunali;
3. manutenzione e gestione area cimiteriale;
4. gestione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di concessione;
5. valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di conferimento;
6. gestione e manutenzione del sistema turistico - culturale ed ambientale, anche al fine di rendere fruibili i siti di



proprietà comunale;

7. manutenzione e gestione integrata degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

8. costruzione e gestione di opere di interesse e finalità pubblica;

9. produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;

10. servizi volti all'efficientamento energetico e relativa realizzazione e gestione degli impianti;

11. manutenzione, gestione e realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione;

12. esecuzione di attività strumentali alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione, al rimborso ed ogni altra attività strumentale all'incasso, alla definizione ed alla gestione delle entrate tributarie, extra tributarie ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

13. espletamento, anche attraverso sistemi informatici, di servizi relativi al controllo/alla rilevazione e all'aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione delle banche dati sia per la gestione del personale che per quelli contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale nonché attività per l'istituzione di collegamenti tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;

14. conservazione, utilizzo, aggiornamento dei dati del catasto, finalizzati allo svolgimento delle funzioni catastali da parte delle amministrazioni locali ed eventualmente attribuite agli enti locali ivi compresi i dati per revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e per la delimitazione delle zone agrarie, nel rispetto delle competenze delle agenzie del territorio o di altre amministrazioni pubbliche;

15. gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenza di affissioni, etc.) nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal piano generale degli impianti;

16. supporto tecnico alla gestione delle sanzioni amministrative non tributarie;

17. attività strumentale ed ausiliaria al consiglio tributario, ove istituito;

18. gestione del canile comunale;

19. supporto tecnico, logistico e amministrativo alla gestione della refezione scolastica;

20. supporto amministrativo all'Ente nel disbrigo di pratiche amministrative;

c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dell'Ente.

5.2 La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

5.3 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie (queste ultime due in misura strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

5.4 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.5 La Società effettuerà oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Carovigno. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 6 Rapporti con il socio unico

6.1 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Ente Comune di Carovigno sono regolati mediante apposite convenzioni di affidamento dei servizi o mediante provvedimenti amministrativi di natura autoritativa con cui sono altresì definiti i controlli, anche di natura economico-finanziaria, sulla Società da parte dell'Ente.

6.2 In ogni caso, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Statuto, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Carovigno si esplicherà attraverso l'emanazione di direttive.

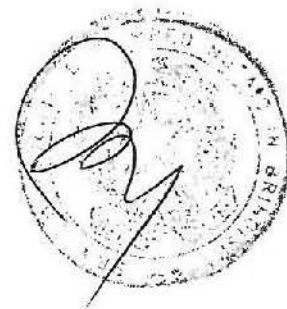
6.3 La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Comune di Carovigno.

6.4 L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive emanate dal Comune di Carovigno costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

Art. 7 Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è suddiviso in quote di pari importo.

7.2 Le quote sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.



7.3 Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

7.4 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. .. I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro, nel rispetto delle norme vigenti.

7.5 La società, su determinazione dell' organo amministrativo, potrà emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

7.6 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario la società potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

7.7 Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'organo amministrativo, sentito il sindaco revisore ove istituito - salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'assemblea dei soci. Dal bilancio della società dovrà, comunque, risultare il titolo per cui tali versamenti risultano effettuati.

7.8 La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo, allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell' assemblea, ancorché anteriori all'acquisizione di tale qualità.

7.9 I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall' organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto della vigente normativa. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale.

Art. 8 Aumenti di capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei limiti imposti dalla legge.

Art. 9 Assemblea dei soci - competenze

9.1 Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca dell'amministratore unico e il relativo compenso, la nomina e la revoca del collegio sindacale o del sindaco revisore ed il relativo compenso, la nomina del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell' assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

9.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 Assemblea dei soci - convocazione

10.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

10.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata ai soci e ai sindaci.

10.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell' adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

10.4 L'assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

10.5 L'assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

10.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio;

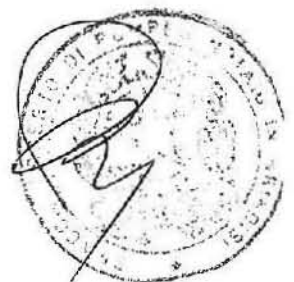
- entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno per la verifica del bilancio di previsione per l'anno successivo e per l'esercizio del potere di verifica connesso al c.d. controllo analogo.

10.7 L'assemblea è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 11 Intervento in assemblea

11.1 L'intervento ed il voto in assemblea è consentito a tutti i soci titolari di partecipazioni o di diritti su queste.

11.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non soci, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusio-



ni previste dalle leggi vigenti. Spetta al presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere, regolare il diritto di intervento in assemblea.

11.3 E' consentito l'intervento in assemblea tramite videoconferenza.

11.4 Il socio potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

11.5 Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

Art. 12 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

12.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'assemblea.

12.2 Il presidente dell'assemblea unico è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

Art. 13 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

13.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

13.2 Sia in prima che seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

13.3 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

13.4 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

Art. 14 Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata da un amministratore unico.

14.2 L'Amministratore Unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Egli scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

14.3 In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ., ove nominato il collegio sindacale ovvero il sindaco

revisore unico.

14.4 In relazione all'attività sociale, l'amministratore unico deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382.cod. civ;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27, dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;

b) requisiti di professionalità

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico-gestionali, giuridiche od economiche;
- aver svolto funzioni amministrative, anche elettive, o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

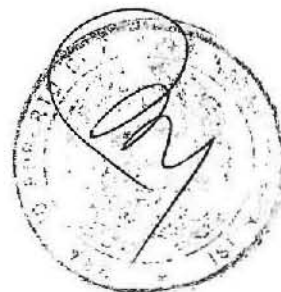
14.5 Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, D.lgs 175/2016.

14.6 E' fatto divieto di corrispondere all'amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

14.7 L'Amministratore Unico non può essere dipendente del Comune di Carovigno.

Art. 15 Poteri dell'organo amministrativo

15.1 La gestione dell'impresa spetta all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Carovigno, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e/o dallo Statuto.



15.2 Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e soppressione di unità locali operative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Carovigno (BR);

15.3 L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

15.4 L'organo amministrativo deve presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Comune di Carovigno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

15.5 L'organo amministrativo dovrà inoltre:

- a) comunicare all'Ente Comune di Carovigno le deliberazioni assunte sulle proposte da quest'ultimo formulate in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;
- b) astenersi dal porre in essere atti o iniziative di attuazione di quanto deliberato sino a quando l'Ente non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto;
- c) dare attuazione alle deliberazioni qualora l'Ente Comune di Carovigno comunichi che non intende esercitare il diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi quindici giorni dal momento in cui l'organo amministrativo abbia comunicato all'Ente Comune di Carovigno la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto prevenire all'organo amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto.

Art. 16 Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano all'amministratore unico.

Art. 17 Collegio Sindacale

17.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.lgs. 175/2016 l'attività del collegio sindacale è svolta dal sindaco unico, ovvero da un collegio sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e due supplenti, secondo quanto stabilirà l'assemblea.

17.2 Il sindaco, ovvero i sindaci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica.

17.3 L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante.

17.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili.

17.5 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

17.6 In relazione all'attività sociale i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

I. alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

II. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

Art. 18 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

Art. 19 Utili

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nei modi e nelle forme previsti dall' art. 2478 del cod.civ.

19.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

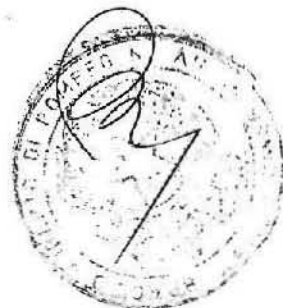
Art. 20 Controllo analogo del Socio

20.1 Il socio unico, Comune di Carovigno, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il proprio segretario, ovvero dirigente all'uopo delegato.

20.2 Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.

20.2 A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull' andamento della gestione ed i bilanci annuali ed infrannuali al socio, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo. Altresì, comunica in via preventiva ogni evento che esula l'ordinaria gestione dell'attività.

20.4 La trasmissione di cui al punto che precede è condizione per l'assunzione delle relative decisioni e costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore.



20.5 Nell'esercizio del controllo analogo l'Ente Comune di Carovigno avrà diritto, ad ogni effetto di legge:

a) di formulare all'organo amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;

b) di esprimere il proprio diritto di veto, opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate in conformità a quanto previsto nel precedente punto sub a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse.

Art. 21 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Brindisi che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 22 Disposizioni finali

22.1 In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

22.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materie di società.

Firmato: Antonio DIAFERIA, Roberto BRACCIO Notaio, impronta del sigillo notarile.

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di *sette* fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso *conservato in esemplare datello*
Brindisi, *20 dicembre 2017*.

Roberto Braccio

